



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino	Presidente
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 87233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.2015 e vertente

T R A

IMMOBILIARE PASCOLI s.r.l. in liquidazione

elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'avv. Massimo Marino, rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Molinelli in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

E

GAGLIARDO Antonio

elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 185, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Versace e Raffaele Versace, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: azione di responsabilità contro gli organi amministrativi di società di capitali.

CONCLUSIONI

All'udienza del 6.7.2015, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Immobiliare Pascoli s.r.l. conveniva in giudizio Gagliardo Antonio, esponendo che:

-in data 18.12.2008, la società esponente era stata posta in liquidazione volontaria ed era stato nominato liquidatore Gagliardo Antonio;

-il Gagliardo era rimasto in carica sino al 2.5.2011, quando era stato sostituito dall'attuale liquidatore, Teodori Stefano, il quale -a seguito di un'analisi dei libri sociali- aveva riscontrato i seguenti episodi di *mala gestio* posti in essere dal precedente liquidatore:

a) mancato versamento al nuovo liquidatore del saldo attivo di cassa pari ad € 15.677,00;

b) emissione, in data 7.12.2009, di un bonifico di € 5.500,00 in favore di tale Mascia Salvatore con causale "cauzione terreno", con riferimento al quale non esisteva alcun documento giustificativo;

c) pagamento, in data 10.12.2010, della somma di € 7.000,00 in favore di Fantone Marco, liquidatore giudiziale della Dromos S.c.a.r.l., socia di maggioranza dell'odierna attrice, per la asserita redazione dei bilanci per gli anni 2008 e 2009, in realtà mai depositati;

d) omessa stipulazione dei contratti di locazione con le società Metalstil s.r.l. ed Eurofly s.r.l. che occupavano *sine titulo* un immobile di proprietà dell'odierna attrice, senza corrispondere i relativi canoni di locazione;

e) omessa proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della Dromos S.c.a.r.l. nei confronti della Immobiliare Pascoli s.r.l.;

f) mancata formalizzazione di atti idonei a sanare le irregolarità edilizie accertate dall'Agenzia del Territorio commesse dagli amministratori della società attrice.

- Premesso ciò, l'attrice chiedeva condannarsi il Gagliardo al risarcimento dei danni cagionati alla Immobiliare Pascoli s.r.l. in liquidazione, nella misura di € 225.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

^ ^ ^ ^ ^

- Si costituiva Gagliardo Antonio, il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo che:

-la mancata stipulazione dei contratti di locazione non era imputabile all'operato del liquidatore;

-tutti i pagamenti effettuati dal Gagliardo erano stati posti in essere per estinguere debiti della società attrice.

OSSERVA IN DIRITTO

1 – Delimitazione del thema decidendum e normativa applicabile:

La società attrice, in liquidazione volontaria, ha chiesto condannarsi l'ex liquidatore Gagliardo Antonio al risarcimento di tutti i danni cagionati al patrimonio della società, a seguito della gestione negligente ed in violazione degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto posta in essere nel periodo in cui ha ricoperto la carica di liquidatore.

Giova premettere che nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata è possibile esperire le medesime azioni proponibili nei confronti dell'amministratore, in virtù del richiamo di cui all'art. 2489 c.c. In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2489 c.c., i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Orbene, giova ricordare che –con riferimento alle società a responsabilità limitata- la disciplina delle azioni di responsabilità è contenuta nell'art. 2476 c.c.

In particolare, il primo comma della citata disposizione stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. Il successivo terzo comma precisa che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

Infine, il sesto comma dell'art. 2476 c.c. stabilisce che le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Orbene, dalle suindicate disposizioni è possibile ricavare che l'azione sociale di

responsabilità nei confronti degli amministratori (volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo) può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio –non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno- fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la società –quale soggetto titolare del diritto in favore del quale si esercita l'azione- deve necessariamente partecipare (ex art. 102 c.p.c.) sia al processo relativo all'azione sociale, sia ad eventuali procedimenti cautelari.

Qualora, poi, al momento dell'esercizio dell'azione sociale, il soggetto asseritamente responsabile dei danni al patrimonio sociale sia ancora titolare dei poteri di rappresentanza sostanziale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale (ex art. 78, co. 2 c.p.c.), atteso l'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

Inoltre, il singolo socio può promuovere non solo l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal patrimonio della società, ma anche -ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c.- l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno patito *direttamente* dal suo patrimonio.

Quindi, anche i liquidatori sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi creditori.

~~~~~

## **2 – Ripartizione dell'onere della prova:**

La responsabilità degli amministratori o dei liquidatori della società non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Sicchè, il danno che l'amministratore responsabile è tenuto a risarcire è quello causalmente riconducibile in via immediata e diretta alla sua condotta colposa o dolosa, ed entro tale limite comprende, secondo i principi generali, sia il danno emergente sia il lucro cessante (cfr., Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488). Tale orientamento, tendente ad una valutazione in concreto dei singoli danni derivanti dalle attività compiute dagli amministratori, evita, infatti, che la responsabilità dell'amministratore di una società si risolva, puramente e semplicemente, in una responsabilità oggettiva del tutto estranea allo spirito ed al testo delle norme di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., che, in definitiva, pongono al centro della responsabilità la colpa degli amministratori medesimi.

Infatti, le azioni di responsabilità degli amministratori –tanto se esercitate dalla società che se esercitate dal socio- hanno natura risarcitoria, essendo finalizzate alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso.

E' oramai insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che: *"Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la "causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali"* (Cass. 27.10.2006 n. 23180).

Grava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare nei propri atti difensivi non solo le condotte di asserita *mala gestio* poste in essere dall'amministratore, ma anche il danno che queste hanno cagionato (da intendersi quale diminuzione patrimoniale eziologicamente collegata alla mancata osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo).

Per contro, grava sull'amministratore o liquidatore dimostrare di aver correttamente adempiuto ai doveri suddetti, prendendo posizione sui singoli addebiti contestati dalla parte attrice.

Nel valutare l'operato dei liquidatori, inoltre, si dovrà tener presente quello che è lo scopo della fase di liquidazione. Infatti, mentre gli amministratori hanno il compito di gestione dell'impresa sociale, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale, diretta a realizzare l'interesse per il quale il contratto sociale è stato concluso, i liquidatori hanno il compito di gestire e portare a termine la fase di liquidazione della società, funzionale al pagamento dei debiti sociali ed alla ripartizione del residuo tra i soci.

Del resto, l'art. 2486 c.c. stabilisce che, al verificarsi di una causa di scioglimento e sino agli adempimenti di cui all'art. 2487bis c.c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Ne deriva che la successiva fase di liquidazione deve essere improntata a finalità conservative del patrimonio sociale, al fine di tutelare non solo gli interessi dei creditori al pagamento dei debiti sociali, ma anche gli interessi dei soci alla ripartizione del residuo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6220 del 13/03/2013, Rv. 625547).

ΛΛΛΛΛΛ

### **3 – La natura dell'azione esercitata dalla parte attrice:**

Nel caso in esame, la società attrice ha esercitato l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex liquidatore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società.

Sarà, pertanto, necessario verificare se i comportamenti contestati al liquidatore siano stati posti in essere in violazione di obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto; se il patrimonio della società abbia subito un danno; se tale danno sia causalmente collegabile al suddetto comportamento illecito.

~~~~~

4 – Le condotte di mala gestio dedotte dalla parte attrice:

Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In particolare, a fondamento della predetta domanda, la società attrice ha contestato all'ex liquidatore Gagliardo le seguenti condotte di *mala gestio*:

- 1) mancato versamento al nuovo liquidatore del saldo attivo di cassa pari ad € 15.677,00;
- 2) emissione, in data 7.12.2009, di un bonifico di € 5.500,00 in favore di tale Mascia Salvatore con causale “cauzione terreno”, con riferimento al quale non esisteva alcun documento giustificativo;
- 3) pagamento, in data 10.12.2010, della somma di € 7.000,00 in favore di Fantone Marco, liquidatore giudiziale della Dromos S.c.a.r.l., socia di maggioranza dell'odierna attrice, per la asserita redazione dei bilanci per gli anni 2008 e 2009, in realtà mai depositati;
- 4) omessa stipulazione dei contratti di locazione con le società Metalstil s.r.l. ed Eurofly s.r.l. che occupavano *sine titulo* un immobile di proprietà dell'odierna attrice, senza corrispondere i relativi canoni di locazione;
- 5) omessa proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della Dromos S.c.a.r.l. nei confronti della Immobiliare Pascoli s.r.l.;
- 6) mancata formalizzazione di atti idonei a sanare le irregolarità edilizie accertate dall'Agenzia del Territorio commesse dagli amministratori della società attrice.

A fronte di tali contestazioni, il Gagliardo ha genericamente sostenuto di aver operato in maniera pienamente legittima in quanto tutti i pagamenti da lui effettuati sarebbero stati destinati ad estinguere debiti della società attrice e che la mancata stipula dei contratti di locazione sarebbe dipesa da circostanze tecnico-giuridiche estranee alla volontà del liquidatore.

Ebbene, le argomentazioni difensive sostenute dal convenuto non risultano dimostrate e, comunque, non appaiono idonee ad esimerlo da responsabilità.

~~~~~



**5 – Gli addebiti di cui ai punti 5 e 6:**

Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che, con riferimento ai comportamenti dedotti ai punti 5 e 6, la società attrice ha omesso di specificare quale sarebbe il conseguente danno cagionato al patrimonio della società.

Come già evidenziato, infatti, nell'ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società (quand'anche tali condotte possano avere rilevanza in sede penale), ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte.

Tuttavia, con riferimento ai singoli addebiti in esame, non risultano in alcun modo dedotti i danni relativi alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Dromos S.c.a.r.l., nonché quelli afferenti alle violazioni delle norme edilizie urbanistiche, asseritamente commesse dagli amministratori della Immobiliare Pascoli e non sanate dal Gagliardo. Mancando nell'atto di citazione qualsiasi quantificazione di tali eventi dannosi, gli stessi non possono essere addebitati in questa sede all'odierno convenuto.

~~~~~

6 – Gli addebiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4:

Per contro, i comportamenti descritti sub 1, 2, 3 e 4 appaiono sufficientemente dimostrati ed idonei a cagionare un danno concreto ed attuale al patrimonio della società.

Ed invero, come sopra già evidenziato, la società attrice contesta al Gagliardo tre diversi episodi distrattivi, per gli importi di € 15.677,00 (relativi al fondo cassa esistente al momento della cessazione dall'incarico di liquidatore); di € 5.500,00 (relativi ad un pagamento ingiustificato in favore di tale Mascia Salvatore); di € 7.000,00 (relativi ad un ingiustificato pagamento in favore di Fantone Marco, per la asserita redazione dei bilanci per gli anni 2008 e 2009, in realtà mai depositati).

Orbene, è pacifico e peraltro risultante dalla documentazione in atti, che il Gagliardo il giorno 7.12.2009 ha effettuato un bonifico di € 5.500,00 nei confronti di Mascia Salvatore; che in data 18.6.2010 è stata prelevata dal conto della società attrice la somma di € 11.000,00 e che non è stato mai consegnato al nuovo liquidatore quanto risultante dal fondo cassa; e infine che il giorno 10.12.2010 sia stato disposto un bonifico di € 7.000,00 nei confronti di Fantone Marco.

Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dalla società attrice, il convenuto –pur ritualmente costituitosi in giudizio- non ha fornito alcuna giustificazione in ordine ai pagamenti suddetti.

E' evidente, pertanto, che l'effettuazione di tali pagamenti integri una distrazione del patrimonio sociale, che è stato utilizzato per finalità diverse da quelle cui era destinato.

In caso di condotte distrattive, il danno al patrimonio sociale è pari all'intera somma distratta (pari ad € 28.177,00).

Parimenti pacifica è la circostanza che le società Metalstil s.r.l. ed Eurofly s.r.l. avessero occupato *sine titulo* un immobile di proprietà dell'odierna attrice, senza corrispondere i relativi canoni di locazione.

Tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita dal Gagliardo in ordine ai motivi per cui non abbia stipulato formali contratti di locazione con le suddette società, ovvero per cui non abbia mai richiesto il pagamento di canoni di locazione o di indennità per l'occupazione dell'immobile della società attrice.

Tale comportamento omissivo ha avvantaggiato le due società suindicate, cagionando invece un danno alla società attrice, la quale non ha potuto godere dell'immobile di sua proprietà, né ha percepito alcuna somma a fronte del godimento altrui.

In tal caso, il danno cagionato al patrimonio sociale e conseguente a tale condotta omissiva è rappresentato dagli importi dei canoni di locazione non corrisposti, quantificato dalla parte attrice nella somma di € 157.511,75, che non è stata in alcun modo contestata dal convenuto e che comunque appare congrua in relazione alle caratteristiche dell'immobile.

In definitiva, dunque, il convenuto Gagliardo va condannato al pagamento della complessiva somma di **€ 196.688,75**.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

7 - La rivalutazione monetaria:

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore (o il liquidatore), ai sensi dell'art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).

Sicché, sulle suindicate somme, spetta agli attori anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza

monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 196.688,75 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data dell'ultimo comportamento appropriativo (maggio 2011), per un importo totale di **€ 205.736,43**.

~~~~~

### **8 – Gli interessi:**

Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, deve osservarsi quanto segue.

L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.

Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.

Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza "interessi compensativi" (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).

Tale danno però -come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno *in re ipsa*, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: " ... *va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba*

*essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ....”.*

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ ... *Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono .... non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ....”.*)

Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ .... *Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ....”.*)

In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.

Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

~~~~~

11 – Conclusioni:

In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, il convenuto GAGLIARDO Antonio va condannato al pagamento, in favore della IMMOBILIARE PASCOLI SRL. in liquidazione, della somma risarcitoria di **€ 205.736,43**, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento delle domande attoree, **CONDANNA** GAGLIARDO Antonio al pagamento, in favore della IMMOBILIARE PASCOLI SRL. in liquidazione, della somma risarcitoria di **€ 205.736,43**, già all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
- 2) **RIGETTA** per il resto la domanda attorea;
- 3) **CONDANNA** GAGLIARDO Antonio alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese di giudizio che liquida in € 680,00 per spese ed € 7.795,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.11.2015

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Dr. Francesco Mannino